

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA CIVILE**  
**SOTTOSEZIONE T**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Cicala Mario	- rel. Presidente -
Dott. Bognanni Salvatore	- Consigliere -
Dott. Iacobellis Marcello	- Consigliere -
Dott. Di Blasi Antonino	- Consigliere -
Dott. Caracciolo Giuseppe	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso (OMISSIS) proposto da:

G.E.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, (OMISSIS), presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 287/4/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 30/11/2012, depositata l'11/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;

udito l'Avvocato (OMISSIS) (delega avvocato (OMISSIS)) difensore della ricorrente che si riporta agli scritti.

## **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE**

La sig.ra G.E.M. propone ricorso avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, n. 287/4/13 del 11 aprile 2013 rigettava l'appello della contribuente, confermando la validità e la fondatezza dell'avviso notificato il 22/10/2010 con il quale l'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Salerno, accertava ai fini IRPEF e addizionali per il periodo di imposta relativo all'anno 2005 il reddito netto di Euro 105.897,40 a fronte di una dichiarazione dei redditi negativa.

L'Ufficio aveva invocato il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5, e sottolineato che la contribuente aveva acquistato in data 14/06/2006 un appartamento del valore dichiarato di Euro. 400.000,00 con un incremento patrimoniale pari ad Euro 170.000,00 (posto che 250.000 Euro erano stati ottenuti con un mutuo).

La Amministrazione si è costituita in giudizio.

Il ricorso merita - secondo il relatore - accoglimento.

La sentenza impugnata accenna a "decrementi finanziari tardivamente adottati con documentazione bancaria non esibita all'Ufficio senza alcuna giustificazione dell'inadempimento per cause non imputabili alla contribuente". E con tali parole il giudice non prende in considerazione la documentazione bancaria prodotta dalla contribuente fin dal giudizio di primo grado, in quanto "non esibita all'Ufficio".

Pur dando atto che tale documentazione avrebbe potuto determinare un esito almeno parzialmente favorevole alla contribuente (così come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Sentenze n. 3111 del 12 febbraio 2014 e 20 marzo 2009, n. 6813).

Nella sua pronuncia il giudice sembra aver fatto implicito riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, (testo unico sull'accertamento dei redditi), secondo cui:

"le notizie ed i dati non adottati e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta.

Le cause di inutilizzabilità previste dal terzo comma non operano nei confronti del contribuente che deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile".

Si tratta di una disposizione che in qualche misura deroga ai principi di cui agli artt. 24 e 53 Cost., e dunque deve essere applicata in modo da non comprimere il diritto alla difesa e di non obbligare il contribuente a pagamenti non dovuti (sentenza n. 20487 del 6 settembre 2013, che si richiama a quanto affermato da Cass., sez. un., 25 febbraio 2000, n. 45/SU). Occorre cioè che il comportamento del contribuente appaia

idoneo a far fondatamente dubitare della genuinità di documenti che affiorino soltanto in seguito, nel corso di giudizio (se si rifiuta l'esibizione di regola è perchè si ha qualcosa da nascondere e si ha qualcosa da nascondere quando si è violata la norma impositiva); ed inoltre appaia meritevole di sanzione per la violazione dell'obbligo di leale collaborazione con il fisco.

Questa indicazione di principio induce ad una interpretazione rigorosa del termine "invito" contenuto nella norma. Richiedendo che tale "invito" sia specifico e puntuale, oltre che accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza.

Il fatto che la documentazione non sia stata esibita in sede amministrativa, può giustificare la condotta della Amministrazione che proceda ad accertamento, ma non determina la impossibilità di produrre tale documentazione in sede contenziosa; posto che tale significativa sanzione scatta solo ove la Amministrazione, invece di esercitare i propri poteri di indagine ed accertamento bancario, inviti il contribuente ad esibire la specifica documentazione relativa a tali rapporti.

Il che non risulta dalla sentenza impugnata, che poggia dunque su una interpretazione della legge difforme dai principi sopra indicati.

Essa deve quindi essere cassata e la controversia rinviata al giudice di merito affinché valuti se ed in quale misura la documentazione prodotta giustifichi le spese affrontate dalla contribuente.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia avanti alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che deciderà anche per le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 7 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2014